(N. 330)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — La particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi i depositi costituiti presso le ex Intendenze di finanza della Venezia Giulia, ha fatto sorgere la necessità per la Direzione generale di avocare a sè la assunzione in carico e l'amministrazione di detti depositi.

A tale fine però, non potendosi procedere in base alle sole norme vigenti in materia (a causa della frequente mancanza di atti e di documenti indispensabili andati distrutti in seguito agli eventi bellici), si ritiene necessario proporre l'emanazione di particolari norme integrative che diano modo alla Cassa di corrispondere alle richieste degli interessati.

È stato, pertanto, predisposto l'unito schema di disegno di legge, il quale tende a facilitare la categoria dei depositanti delle provincie tolte alla madre Patria ed a costituire una garanzia per la Cassa, terza depositaria.

Si illustrano, qui di seguito, le norme contenute nei singoli articoli:

Articolo 1. — Prevede di affidare alla Direzione generale il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione dei depositi anzidetti, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nell'unito schema.

Articoli 2 e 3. — Contengono più esplicite norme per la ricognizione dei depositi e la ricostruzione dei fascicoli e delle scritture, e con essi si consente, quando manchino gli ordinari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

elementi probatori, che le operazioni richieste dagli interessati — semprechè cittadini italiani — vengano eseguite sulla base di dichiarazioni di parte, a firma autenticata, contenenti i dati dell'operazione richiesta e con assunzione della responsabilità civile e penale derivante da quanto dichiarato.

Nei casi in cui si ritenga opportuno, si pronuncerà il Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Articolo 4. — Vengono considerati gli atti impeditivi e dispositivi, i quali, se regolarmente notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicano l'ordinaria efficacia giuridica. Tuttavia gli atti che non fossero formalmente regolari possono sospendere le operazioni di disponibilità sui depositi, e, decorsi sei mesi dalla comunicazione agli interessati dell'invito a regolarizzarli, la Cassa potrà procedere, senza alcuna responsabilità, alle operazioni stesse.

Articolo 5. — Prevede che gli interessi sui depositi dei commercianti non potranno essere liquidati con decorrenza anteriore al 1° luglio 1945, presumendosi, in mancanza di elementi certi, che gli interessi anteriori alla cessazione dello stato di guerra siano già stati corrisposti alla Confederazione dei commercianti.

Articolo 6. — Fissa in trenta anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il periodo perchè si compia la prescrizione dei depositi di che trattasi e dei relativi interessi ed il conseguente incameramento a favore della Cassa depositi e prestiti, ove non vi siano state cause interruttive o sospensive della prescrizione, intese in senso lato.

I depositi della specie, allo scopo di cui sopra, vengono considerati liberi da ogni vincolo allo spirare del trentennio, senza che occorrano speciali provvedimenti o accertamenti, che sarebbe difficile fare. Ciò in considerazione che il rapporto di deposito non possa rimanere incerto ed abbandonato per oltre un trentennio dalla pubblicazione della legge.

Col secondo comma dell'articolo 6, viene stabilita la inapplicabilità ai depositi commerciali, amministrati dalla Cassa in base alla presente legge, delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, relativa alla abolizione delle cauzioni commerciali, in quanto i titolari dei predetti depositi, sottratti violentemente alla loro terra e non tutti, pure oggi, forniti di stabile dimora, si troverebbero nella materiale impossibilità di richiedere, nel breve termine fissato dalla legge numero 591, e prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1504, la restituzione dei depositi stessi.

L'incameramento a favore della Cassa depositi e prestiti dei depositi prescritti trova fondamento sopratutto nell'esigenza di compensarla di tutti gli oneri che ad essa fanno carico, specie di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 3.

La analogia delle condizioni particolari cui ha riguardo la legge proposta con le condizioni nelle quali possono trovarsi, in dipendenza di eventi straordinari, anche altri depositi iscritti presso le Intendenze della Repubblica, giustifica e dà ragione della norma stabilita coll'articolo 8.

Articolo 9. — Prevede l'applicazione della sanzione di carattere penale nei confronti di coloro che facessero false dichiarazioni in ordine alla materia disciplinata dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, già costituiti presso le ex Intendenze di Finanza di Fiume, Pola e Zara.

Art. 2.

La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi, alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.

Art. 3.

Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori relativi, debbono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma autenticata da notaio per valori superiori a lire 10.000 o riconosciuta vera dal Sindaco del Comune di residenza per valori fino a lire 10.000, nella quale siano specificate: le generalità ed il domicilio del proprietario del deposito nonchè della persona per conto della quale il deposito venne effettuato; l'ammontare del deposito e, se trattisi di deposito in effetti pubblici, la specie dei titoli depositati; la Tesoreria presso la quale venne eseguito il versamento o la consegna e la relativa data; la causale del deposito; la data fino alla quale la Intendenza ha provveduto al pagamento degli interessi; le operazioni effettuate sul deposito; i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni, gli atti di trasferimento ed altri eventuali impedimenti gravanti sul deposito stesso.

I richiedenti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno esplicitamente attestare che quanto da essi dichiarato corrisponde a verità e che si assumono le responsabilità civile e penale delle loro dichiarazioni. Essi dovranno inoltre unire, a corredo delle dichiarazioni stesse, le ricevute provvisorie, le polizze, le attestazioni di vigenza dei depositi ed ogni altro documento che sia in loro possesso e che all'operazione richiesta si riferisca. Ove l'interessato manchi dei documenti dei quali dovrebbe essere in possesso, egli dovrà indicarne e giustificarne le ragioni.

La Cassa, valutata l'attendibilità della dichiarazione e gli atti in suo possesso, ha facoltà di provvedere o meno all'operazione richiesta, sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolarmente notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le proscrizioni che si fossero già verificate.

Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolari, la Cassa, valutata la loro attendibilità, potrà invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frattanto, sospese le operazioni di disponibilità dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito, la Cassa potrà procedere, senza alcuna responsabilità, alle operazioni stesse.

Art. 5.

Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1° luglio 1945.

Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonchè i documenti da allegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

Art. 6.

Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'articolo 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

I provvedimenti ed i documenti già di competenza di Autorità non più sottoposte territorialmente alla sovranità dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 9.

In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al fine di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantaggio, fa false dichiarazioni, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 3 mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.